

ESENTE

10417-18

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposte d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCESCO - Presidente -
- Dott. ANTONIO GENOVESE
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

**MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

Ud. 06/02/2018 - CC

R.G.N. 7923/2015

Cea. 10417
Rep.
C.S.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7923-2015 proposto da:

TGR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NONENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO DOSI, che la rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

MB, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CIUFO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GABRIELLA MAZZACUVA

- controricorrente -

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE D'APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

- intimati -

avverso la sentenza n. 3774/2014 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA;

Rilevato che:

il Tribunale di Latina, dichiarata la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra il sig. BM e la sig.ra GRT ,
confermò l'attribuzione a quest'ultima, a titolo di assegno divorzile a
carico dell'ex marito, della somma di £ 1.000.000 mensili già fissata
quale assegno di separazione;

la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame principale del sig.
M e su quello incidentale della sig.ra T , ha riformato la
sentenza di primo grado disattendendo la domanda di assegno
divorzile della seconda, sul rilievo che i redditi degli ex coniugi – l'uno
medico del servizio sanitario nazionale e l'altra ex dipendente E
titolare di indennità di mobilità che sarebbe stata sostituita, nell'anno (il
2014) corrente alla data della sentenza, da un trattamento pensionistico
di circa 1.660,00/1.700,00 euro mensili – erano meno sperequati
rispetto all'epoca della separazione, avendo la sig.ra T acquistato
un appartamento in Roma idoneo a produrre reddito;

la sig.ra T ha proposto ricorso per cassazione con due motivi,
cui replica il sig. M con controricorso;

la ricorrente ha anche presentato memoria;

Ritenuto che:

con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., si lamenta che la Corte di appello abbia completamente stravolto le risultanze probatorie relative alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, atteso che il mancato deposito della documentazione relativa ai redditi 2013 e della documentazione bancaria, da parte del sig. ^M, avrebbe impedito il raffronto oggettivo delle predette situazioni; che abbia erroneamente valutato la consistenza e redditività del patrimonio immobiliare e i redditi da lavoro dipendente della ricorrente; che, infine, non abbia considerato le gravi condizioni di salute di quest'ultima, invalida civile al 50 per cento, né le effettive prospettive pensionistiche della stessa, la quale andrà in pensione soltanto all'età di 67 anni, ossia dal 1° agosto 2024;

con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto la sig.ra ^T pienamente in grado di provvedere a sé con le proprie risorse anche a far data dal collocamento in mobilità nonché per il futuro: affermazione, ad avviso della ricorrente, in contrasto con gli elementi di fatto già richiamati con il precedente motivo, nonché con l'art. 5 predetto, da interpretarsi – secondo la giurisprudenza di legittimità – nel senso che ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile rileva l'impossibilità di ottenere risorse tali da consentire il raggiungimento di un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio;

i due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto riguardanti entrambi la comparazione delle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti;

premessi che la Corte d'appello non ha affatto negato la necessità di considerare, anche ai fini dell'assegno divorzile, il tenore di vita goduto dai coniugi, va osservato che in effetti la ricorrente critica la valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi come effettuata dalla Corte d'appello, mediante censure che colgono nel segno sotto l'assorbente profilo del difetto assoluto di motivazione in ordine a un aspetto decisivo di tale comparazione, ossia la data del pensionamento della ricorrente: data che la Corte d'appello colloca nel "corrente anno" (ossia nel 2014, anno della sentenza) senza però darne alcuna giustificazione; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame che dia conto motivatamente della data del previsto pensionamento della ricorrente; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. *Ornatura - aumento del dat. personal.*
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi

2 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Rossana Riccardi